

CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni Titolo III - Delle successioni testamentarie

Art. 698 Usufrutto successivo.

La disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente l'usufrutto, una rendita o un'annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.